


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 26**

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del bollettino ufficiale).

pag. 541

LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 27

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane.

pag. 544

LEGGE REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 28**Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.****pag. 546****REGOLAMENTO REGIONALE 10 Luglio 2009 N. 4****Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).****pag. 573**

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 26

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del bollettino ufficiale).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale))

1. All'articolo 9, comma 2, della l.r. 32/2004, la parola: "progressiva" è soppressa.

Articolo 2

(Integrazioni all'articolo 11 della l.r. 32/2004)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 32/2004 è aggiunta la seguente: "b bis) nel caso di pubblicazione degli Statuti degli enti locali."

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 32/2004)

1. L'articolo 14 della l.r. 32/2004 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 (Direttore)

1. Il direttore è un dirigente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza."

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 26

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Giacomo Ronzitti in data 8 aprile 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 450;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 8 aprile 2009;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 10 giugno 2009;*
- d) *è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2009;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 16 luglio 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 27

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l'attuazione del riordino delle Comunità montane.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2008, N. 24 (DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI)

Articolo 1

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni))

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2008 è sostituito dal seguente:
"1. La Comunità montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con Comuni non facenti parte della Comunità montana nonché con altri enti pubblici per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e attività."

Articolo 2

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 24/2008)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 24/2008 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto qualora il Presidente resti in carica per un periodo corrispondente alla metà più un giorno del mandato elettivo dallo stesso ricoperto."

Articolo 3
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 24/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 24/2008 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Giunta esecutiva esercita i propri poteri anche dopo la cessazione dalla carica ai sensi del presente articolo fino alla nomina della nuova Giunta esecutiva e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla cessazione della carica."

Articolo 4
(Modifica all'articolo 28 della l.r. 24/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 24/2008, dopo le parole: "di altra Comunità montana" sono inserite le seguenti: "o di ente locale".

Articolo 5
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 24/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 24/2008 le parole: "all'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCCEM) regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alle associazioni maggiormente rappresentative delle Comunità montane liguri".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 56 della l.r. 24/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 24/2008 è sostituito dal seguente:
"1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di una specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli enti indicati non fossero più operanti, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali già conferite alle Comunità montane sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati. Per l'esercizio delle attività gli enti individuati ai sensi del presente articolo possono convenzionarsi con le Comunità montane limitrofe."

CAPO II
MISURE STRAORDINARIE PER L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO
DELLE COMUNITÀ MONTANE

Articolo 7
(Finalità)

1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunità montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della l.r. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunità montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunità montane di nuova costituzione.

Articolo 8
(Fondo di riequilibrio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7, è istituito un fondo di riequilibrio.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dalla Giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane.

3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a partire dall'anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi finanziari.

Articolo 9
(Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero)

1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le Comunità montane possono stipulare accordi per la copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunità montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunità montana delle risorse già trasferite per il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del lavoratore.
3. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi stipulati dalla Comunità montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito prevedono l'impegno da parte della medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1 quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali ad esso sottoposti.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 2009, quantificati in euro 4.000.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, all'Area XIII – Agricoltura, economia montana – Unità Previsionale di Base 13.112 “Spesa di funzionamento delle Comunità montane”.
2. Per l'anno 2010, alla quantificazione del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 8 si provvede con legge finanziaria.

Articolo 11
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
10 LUGLIO 2009 N. 27

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la let-

tura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale su iniziativa della Giunta regionale in data 17 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 403;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 18 novembre 2008;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 17 giugno 2009 e avendo inserito nel testo dell'articolato la norma finanziaria ha richiesto alla II Commissione l'espressione del parere di cui all'articolo 85, comma 2 del Regolamento interno;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 25 giugno 2009;
- e) è stata esaminato e approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 16 luglio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, interviene sulla legge regionale n. 24 del 2008, in tema di Comunità montane, al fine di predisporre un migliore assetto relativamente al funzionamento di tali enti, anche in conseguenza della recente riforma, imposta dalle disposizioni della legge finanziaria 2008.

Attraverso la modifica dell'articolo 56 della suddetta legge, si prevede, in particolare, che le deleghe e le attribuzioni di funzioni già conferite alle Comunità montane siano esercitate dagli Enti indicati nelle singole leggi regionali di settore o, solo in via residuale, dagli Enti individuati con atto della Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati.

In sede di I Commissione, la Giunta regionale ha presentato diversi emendamenti al disegno di legge, allo scopo di recepire ulteriori necessità di adeguamento della vigente normativa di settore, determinatesi, in particolare, a seguito della riduzione del fondo ordinario destinato al finanziamento delle Comunità montane ad opera prima della legge finanziaria 2008 e poi del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008).

Le modifiche in oggetto si pongono, pertanto, come rimedio alla situazione di criticità finanziaria, che ha avuto riflessi particolarmente pesanti in relazione alle spese per il personale, determinatesi in capo alle dodici Comunità montane istituite, in virtù del suddetto riordino, in sostituzione delle preesistenti diciannove. Si giustifica, in tal senso, la previsione di contributi straordinari aventi lo scopo di riequilibrare le risorse destinate al funzionamento di tali enti (articolo 5) finanziati attraverso l'istituzione di un fondo straordinario, disponibile per un periodo massimo di due anni, disciplinato dall'articolo 6.

Analoga ratio presentano le specifiche misure volte alla ricollocazione lavorativa del personale in esubero delle Comunità montane (articolo 7).

Il disegno di legge prevede, inoltre, alcune disposizioni volte a consentire alle Comunità montane di stipulare convenzioni anche con altri enti locali per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e attività (articolo 1), oltre che di avvalersi dell'attività del Segretario di altro ente locale (articolo 2). Viene, infine, sostituito con una definizione più generica il preesistente riferimento espresso all'UNCCEM come destinatario dei finanziamenti regionali, alla luce del prossimo cambio di denominazione e composizione della suddetta associazione a livello nazionale.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione e sul quale la II Commissione ha espresso, anch'essa a maggioranza, il previsto parere di compatibilità, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire le modifiche rese necessarie in fase di prima applicazione della legge di riordino delle Comunità montane e quelle imposte dal modificato quadro normativo nazionale in tema di finanziamento delle stesse.

Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro M.)

Condivido il provvedimento nella sua sostanza, tuttavia, per aspetti di dettaglio, auspico in un dibattito

in Aula Consiliare.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 è pubblicata nel B.U. 9 luglio 2008, n. 9.*

Nota all'articolo 9

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicata nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O..*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 28

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione Liguria, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche ed integrazioni, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità. La Regione tutela, in particolare, la diversità:
 - a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;
 - b) degli habitat;
 - c) di altre forme naturali del territorio.
2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
 - a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
 - b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
 - c) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone speciali di conservazione (ZSC), Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) e proposte di Siti di importanza comunitaria (pSIC);
 - d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale.
3. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche,

sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 2 (Competenze della Regione)

1. Sono, in particolare, di competenza della Regione:
 - a) l'individuazione, l'approvazione e la modifica dei pSIC e delle ZPS, ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) l'elaborazione e l'approvazione delle misure di conservazione;
 - c) l'espressione del parere in sede di approvazione degli eventuali piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, secondo le modalità indicate nella presente legge;
 - d) l'elaborazione di criteri, linee guida e procedure per la gestione e il monitoraggio dei siti della rete ecologica regionale;
 - e) la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) l'individuazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000;
 - g) il coordinamento del monitoraggio di cui all'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) il coordinamento della gestione dei siti della rete Natura 2000 al fine della verifica di efficacia e del mantenimento della coerenza ecologica della rete Natura 2000 e per il perseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate;
 - i) l'individuazione degli interventi per la conservazione delle biocenosi ed in particolare delle specie naturali a rischio di estinzione o particolarmente minacciate, anche promuovendo studi ed interventi volti alla conservazione;
 - j) l'incentivazione delle attività didattico-divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela;
 - k) il coordinamento della diffusione delle informazioni relative alla rete ecologica regionale;
 - l) l'individuazione delle misure di salvaguardia a cui sottoporre le specie naturali maggiormente minacciate o vulnerabili e i relativi habitat;
 - m) l'individuazione delle misure relative ai prelievi delle specie di flora e fauna selvatiche disciplinate dalla presente legge;
 - n) l'approvazione delle cartografie riportanti la presenza di habitat e specie di valenza naturalistica.

Articolo 3 (Rete ecologica regionale)

1. La Giunta regionale istituisce la rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
2. La Regione, mediante la rete ecologica regionale, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) mantenere o recuperare la funzionalità degli ecosistemi sul territorio regionale;
 - b) assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000 in applicazione della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, evitando la frammentazione ambientale relativamente agli habitat peculiari delle specie oggetto di conservazione di ciascun sito rete Natura 2000;
 - c) favorire la connettività ecologica fra le popolazioni delle specie di interesse comunitario entro e fra i siti della rete Natura 2000.

TITOLO II STRUMENTI DI TUTELA

Articolo 4 (Misure di conservazione)

1. La Regione, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, elabora e adotta, con deliberazione della

Giunta regionale, sulla base dei criteri e linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i SIC e le relative aree di collegamento ecologico-funzionali, le misure di conservazione di cui all'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo, altresì, eventuali procedure semplificate per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, in relazione a specifiche misure di conservazione.

2. Le misure di conservazione sono depositate presso la Regione e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito informatico della stessa affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni scritte nei successivi trenta giorni.
3. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute entro i successivi sessanta giorni e, sentita la Commissione consiliare competente, trasmette le misure di conservazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'adozione del decreto di designazione delle ZSC.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, di cui al comma 3, la Giunta regionale approva le misure di conservazione.
5. La Regione approva, altresì, con proprio regolamento, le misure di conservazione delle ZPS.
6. Le misure di conservazione approvate sono immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono, nei casi previsti nelle medesime, sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello vigenti o adottati.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le misure di conservazione sono pubblicate sul sito informatico regionale.
8. La Giunta regionale individua i siti per i quali sia necessaria l'adozione di un Piano di gestione, ove le misure di conservazione non siano valutate sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, sentiti gli enti gestori dei siti rete Natura 2000.

Articolo 5 (Piani di gestione)

1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, il Piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo conformemente alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario.
2. Il Piano di gestione è redatto secondo le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000). La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, ulteriori contenuti e modalità per la predisposizione del Piano.
3. Il Piano è adottato dall'ente gestore e depositato per trenta giorni nella propria sede e contestualmente pubblicato all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.
4. Nei successivi quarantacinque giorni l'ente gestore si esprime sulle osservazioni presentate e, nei quindici giorni successivi, trasmette il Piano alla Giunta regionale che esprime parere vincolante entro sessanta giorni. L'ente gestore approva il Piano entro i successivi trenta giorni. Il Piano approvato in difformità dal parere regionale è nullo.
5. I Piani di gestione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
6. I Piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 6 (Valutazione di incidenza)

1. L'approvazione di piani, progetti e interventi che interessano i siti della rete Natura 2000 è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di incidenza, ove richiesta in base ai criteri di cui al comma 2, costituisce parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la

previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli.

2. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, approva i criteri, le linee guida e le procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza.
3. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento regionale in materia, gli enti competenti alla Valutazione di incidenza trasmettono alla Regione, entro centoventi giorni, gli esiti di ogni Valutazione di incidenza, nonché una relazione annuale contenente la lista delle valutazioni rese.

Articolo 7 (Valutazione di incidenza di piani)

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.
2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.

Articolo 8 (Valutazione di incidenza di progetti e interventi)

1. La Valutazione di incidenza di progetti e interventi, condotta nel rispetto dei criteri, delle linee guida e delle procedure di cui all'articolo 6, nonché sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali Piani di gestione, è effettuata:
 - a) dai soggetti gestori dei siti rete Natura 2000 individuati dalla presente legge;
 - b) dalla Regione nei casi di cui all'articolo 9.
2. Sono soggetti a Valutazione di incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, gli interventi ed i progetti che interessano i siti della rete Natura 2000 suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
3. Sono esclusi dalla Valutazione di incidenza gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.
4. Nei casi di progetti soggetti a procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che interessano i siti della rete Natura 2000, la Valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie.

Articolo 9 (Valutazione di incidenza di competenza regionale)

1. La Valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
 - a) progetti regionali;
 - b) progetti che coinvolgono più siti rete Natura 2000 con diverso ente gestore;
 - c) qualora vi sia identità fra l'ente proponente di progetti e interventi e l'ente competente ad esprimere la Valutazione di incidenza;

- d) progetti e interventi ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) autorizzazione di interventi e progetti rientranti nei casi previsti dall'articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) progetti ed interventi che interessino SIC marini.

Articolo 10 (Gestori dei siti Natura 2000)

1. Alla gestione dei siti rete Natura 2000 sono preposti gli enti gestori delle aree naturali protette, le Province e la Regione.

Articolo 11 (Funzioni e compiti dell'ente gestore dei siti della rete Natura 2000)

1. Al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per i quali sono stati individuati i siti rete Natura 2000, l'ente gestore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla gestione dei siti, garantendo l'attuazione delle misure di conservazione o dei Piani di gestione;
 - b) predispone il Piano di gestione di cui all'articolo 5;
 - c) svolge il monitoraggio degli habitat e delle specie presenti nei siti di competenza sulla base degli indirizzi e criteri individuati dalla Giunta regionale e sulla base della programmazione, di cui alla lettera h), garantendo i necessari raccordi delle attività con l'Osservatorio regionale della biodiversità di cui all'articolo 14;
 - d) emana eventuali disposizioni regolamentari di comportamento e di uso delle risorse territoriali per prevenire danni alla conservazione dei siti, ove necessario;
 - e) effettua la Valutazione di incidenza, nei casi e secondo le modalità previste dalla Regione;
 - f) esercita la vigilanza anche avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e degli altri organi di vigilanza che operano in campo ambientale ed assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge;
 - g) predispone ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la relazione sulle attività svolte ai sensi del presente articolo;
 - h) effettua ed invia alla Regione, entro il 30 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività previste per l'anno successivo, nonché un rapporto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sulle priorità di conservazione da attuare. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa, esprime un parere vincolante sulla compatibilità del programma delle attività e sulle priorità da attuare, con l'obiettivo della conservazione della coerenza e della funzionalità della rete Natura 2000.

Articolo 12 (Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale in caso di accertata e persistente inerzia nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed h), previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti gestori dei siti della rete Natura 2000 nominando un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente inadempiente.
2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

Articolo 13 (Monitoraggio)

1. Le funzioni di monitoraggio, previste dall'articolo 7 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate dalla Giunta regionale in conformità con le linee guida definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli enti gestori dei siti rete Natura 2000, nonché gli enti pubblici che raccolgono dati o gestiscono sistemi informativi relativi allo stato di conservazione della biodiversità ligure, sono tenuti a trasmetterli all'Osservatorio ligure della biodiversità di cui all'articolo 14, sulla base degli indirizzi e delle specifiche definite dalla Giunta regionale al fine di implementare il Sistema informativo della biodiversità della Regione Liguria.

Articolo 14
(Osservatorio regionale della biodiversità)

1. E' istituito l'Osservatorio ligure della biodiversità, denominato LIBIOSS, allo scopo di acquisire e di organizzare i dati inerenti il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, nazionale e regionale raccolti dai vari soggetti che operano sul territorio ligure. Tali dati fanno parte del Sistema informativo regionale della biodiversità che è parte del Sistema informativo regionale ambientale della Liguria (SIRAL), di cui alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'ARPAL e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Osservatorio regionale della biodiversità è gestito da ARPAL ed è deputato, in particolare, all'inserimento, elaborazione, archiviazione dei dati che alimentano le banche dati costituenti il Sistema informativo regionale della biodiversità ed all'aggiornamento delle relative cartografie sulla biodiversità.
3. La Regione, al fine dell'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, può avvalersi dell'Università stipulando apposite convenzioni, in particolare con riferimento a:
 - a) validazione dei dati naturalistici che entrano a far parte del Sistema informativo regionale della biodiversità;
 - b) individuazione degli standard necessari alla identificazione dello stato di conservazione soddisfacente per specie e habitat naturali;
 - c) iniziative e ricerche volte a valutare lo stato generale di salute della fauna e della flora selvatiche presente sul territorio regionale.
4. La Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio ligure della biodiversità, definendo inoltre le direttive tecniche delle attività.

TITOLO III
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DELLA FAUNA

Articolo 15
(Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9
(Norme per la protezione della flora spontanea))

1. Gli allegati A, B e C della l.r. 9/1984 sono sostituiti dagli allegati A e B della presente legge. L'allegato A comprende, altresì, le specie di cui agli Allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16
(Tutela della fauna)

1. Sono considerate protette tutte le specie animali ricomprese negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ed integrazioni, nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, le specie di cui all'allegato II della Convenzione di Berna, recepita dall'Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e all'ambiente naturale in Europa, con allegati adottati a Berna il 19 settembre 1979), nonché le specie animali individuate nell'allegato C della presente legge, per le quali sono vietati:
 - a) la cattura e l'uccisione;
 - b) il deterioramento e la distruzione degli habitat delle specie e, in particolare, i siti di riproduzione, di riposo e di attività trofica;

- c) la perturbazione, specie nel periodo della riproduzione, dello svernamento e dell'estivazione;
 - d) la raccolta e la distruzione delle uova e dei nidi;
 - e) la detenzione, il trasporto e il commercio.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie alle quali si applica il presente articolo. Il divieto di raccolta, trasporto, commercializzazione e detenzione vale per gli esemplari vivi o morti, nonché per parti di essi.
 3. Resta ferma la disciplina prevista dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.
 4. In deroga a quanto previsto al comma 3 è consentito il trasporto e il commercio per uso alimentare di esemplari morti di rane verdi e di chiocciole provenienti da allevamento, nonché il trasporto ed il commercio di manufatti con corallo non raccolto in territorio ligure.
 5. Gli esemplari di cui al comma 4 o parti di essi immessi sul mercato devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante le specie, la provenienza ed il peso complessivo.
 6. E' vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo Formica rufa o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti così come è altresì vietato detenere o commerciare nidi di suddette formiche. Al Corpo Forestale dello Stato è data facoltà di autorizzare la cessione di nidi di Formica rufa per attuare programmi di lotta biologica.

Articolo 17 (Prelievi)

1. La Regione può concedere, in deroga all'articolo 16, per motivi strettamente scientifici e didattici, l'autorizzazione al prelievo, raccolta e allevamento di limitati quantitativi delle specie di cui all'allegato C da stabilirsi di volta in volta, fermo restando quanto stabilito dal d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo, della raccolta e dell'allevamento con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere subordinata alla conoscenza dello status della specie oggetto del prelievo, della raccolta e dell'allevamento.
3. Per le specie di uccelli soggette a tutela dalla presente legge e ricomprese negli allegati della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo, nel territorio al di fuori di ZPS, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per le specie di cui all'allegato D il prelievo è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni. Nei siti rete Natura 2000 il prelievo per le suddette specie è disciplinato dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione.
5. Ad insegnanti o a personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e allevare in cattività girini di rospo comune (Bufo Bufo) per motivi didattici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 300,00 a euro 3.000,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;
 - b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti o interventi in assenza della Valutazione di incidenza, ovvero in difformità alle prescrizioni della Valutazione di incidenza;

- c) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la realizzazione di progetti, interventi, attività in contrasto con le misure di salvaguardia, di conservazione o con quanto disposto nei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, nonché per le violazioni punite ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni.
 3. Le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 e dall'articolo 13 della l.r. 9/1984, così come modificato dalla presente legge, sono esercitate dagli enti gestori dei siti rete Natura 2000. Al di fuori dei siti rete Natura 2000 le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalle Province.
 4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati agli enti di cui al comma 3 per attività di tutela della biodiversità, secondo quanto previsto nella programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g).
 5. Nel caso di realizzazione di opere ed interventi, ai quali si applicano le sanzioni di cui al comma 1, la Regione, anche su segnalazione degli enti gestori dei siti rete Natura 2000, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato, può disporre la sospensione dei lavori e/o la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di mancata demolizione e di ripristino, la Regione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
 6. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, i soggetti preposti alla vigilanza possono provvedere alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla liberazione immediata sul sito di raccolta.

Articolo 19 (Vigilanza e sorveglianza)

1. Le funzioni di sorveglianza di cui alla presente legge sono svolte dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le misure di conservazione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.p.r. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle more della designazione delle ZSC, gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche ed integrazioni, il patrimonio forestale regionale ricadente nei siti della rete Natura 2000 è gestito dal Corpo forestale dello Stato, d'intesa con l'ente gestore.
5. Nelle more dell'approvazione delle misure di conservazione, la Giunta regionale approva opportune misure di salvaguardia per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate.
6. Fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e delle norme regionali di cui all'articolo 7, comma 2, continuano ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza.
7. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 16 coloro che detengano, in cattività o post mortem, animali appartenenti a specie tutelate ai sensi della presente legge e che abbiano dato già comunicazione alle Province ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore) e successive modifiche ed integrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni al punto 3, dopo la parola:

“VAS” sono aggiunte le seguenti “e di Valutazione di incidenza”.

9. Nell'allegato A della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i bis) gestione dell'Osservatorio regionale della biodiversità”.
10. Nell'allegato B della l.r. 20/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al punto 1 la lettera b) è soppressa.
11. Nell'articolo 3 della l.r. 9/1984 le parole: “tabella C” sono sostituite con le seguenti: “tabella B”.
12. L'articolo 13 della l.r. 9/1984 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 300,00 ad euro 3.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 9, che comportino danno alle specie di cui all'allegato B e per chi non provveda alla comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma;
 - b) da euro 600,00 ad euro 6.000,00 per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, che comportino danno delle specie di cui all'allegato A, e per chi pone in commercio le piante protette non spontanee di cui all'articolo 10, primo comma, senza il certificato di provenienza di cui al secondo comma dello stesso articolo.
 - c) da euro 50 ad euro 300 per le violazioni di cui agli articoli 3 e 8.
2. Sono inoltre confiscate le piante protette ai sensi della presente legge in relazione alle quali è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.”.
13. La lettera C) della tabella A, allegata alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituita dalla seguente:

“C) Misure minime

Cheppia
Alosa fallax nilotica cm. 40

Trota europea (Fario)
Salmo trutta trutta cm. 20

Trota macrostigma
Salmo trutta macrostigma
compresi gli ibridi cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

Trota marmorata
Salmo trutta marmoratus
compresi gli ibridi cm. 35 con sola esca artificiale e un solo amo (possibilità di concessione di deroghe sulla taglia, comunque non inferiore a 22 cm. da parte delle Province, per i corsi d'acqua ove sono attivi progetti di ripopolamento con ceppi autoctoni selezionati, autorizzati dalle Province stesse)

Trota iridea (compresi ibridi) <i>Oncorhynchus mykiss</i>	cm. 20
Salmerino di torrente (compresi ibridi) <i>Salvelinus fontinalis</i>	cm. 22
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	cm. 30
Carpa erbivora o Amur <i>Ctenopharyngodon idella</i>	cm. 35
Carpa argentata (Temolo russo) <i>Hipophthalmichthys nobilis</i>	cm. 35
Carpa testagrossa <i>Hipophthalmichthys molitrix</i>	cm. 35
Vairone <i>Leuciscus souffia muticellus</i>	cm. 12
Mugilidi e cefali Generi <i>Mugil</i> , <i>Chelon</i> , <i>Liza</i>	cm. 20
Luccio <i>Exos lucius</i>	cm. 50
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	cm. 20
Tinca <i>Tinca tinca</i>	cm. 20
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	cm. 30
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	cm. 20
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	cm. 20
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	cm. 25
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	cm. 40

Carpa (tutte le forme e varietà) <i>Cyprinus carpio</i>	cm. 35
Rovella <i>Rutilus rubilio</i>	tutela integrale
Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	cm. 15
Gobione <i>Gobio gobio</i>	cm. 12
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	cm. 12
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	cm. 20
Tutte le altre specie	cm. 7

Le lunghezze minime totali sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Per quanto riguarda altre specie marine, rinvenibili occasionalmente nelle acque interne, si rimanda alle decisioni della Commissione tecnica regionale.”.

14. Alla lettera D) della tabella A, allegata alla l.r. 21/2004 dopo le parole: “Persico trota 15 aprile 15 giugno”, sono inserite le seguenti :

“Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile 30 giugno
Cobite <i>Cobitis tenia bilineata</i>	1 aprile 31 luglio
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	1 aprile 30 giugno
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i>	1 aprile 30 giugno
Gobione <i>Gobio gobio</i>	15 aprile 15 giugno
Triotto <i>Rutilus erythrophthalmus</i>	1 maggio 30 giugno
Scardola <i>Scardinius scardata</i>	1 maggio 15 luglio”.

15. In caso di modifiche nomenclatoriali, dovute a revisioni o nuovi studi tassonomici, le specie o le sottospecie ricomprese negli allegati A, B, C e D, che cambiano denominazione o classificazione, sono assoggettate alla medesima forma di tutela prevista per il taxon riportato originariamente nella presente legge.
16. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le modifiche agli allegati A, B, C, e D alla presente legge, nel caso di modifiche normative, di nuove conoscenze scientifiche o in base agli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 21 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 5, 12 e 15 della l.r. 9/1984. E' altresì soppressa la tabella C della l.r. 9/1984.
2. E' abrogata la l.r. 4/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 mediante utilizzo in termini di competenza di quota di euro 100.000,00 dell'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008 ed all'iscrizione in termini di competenza del medesimo importo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 nell'Area IV "Ambiente" all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO A (Articolo 15)
Specie vegetali¹

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch	Arganetta azzurra
<i>Allium acutiflorum</i> Loisel.	Aglio occidentale
<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.	Aglio piemontese
<i>Allium pendulinum</i> Ten.	Aglio pendulo
<i>Allium suaveolens</i> Jacq.	Aglio odoroso
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Centonchio palustre
<i>Anagyris foetida</i> L.	Legno-puzzo
<i>Aquilegia species</i>	Aquilegia
<i>Arenaria bertolonii</i> Fiori	Arenaria di Bertoloni
<i>Armeria seticeps</i> Rchb.	Spillone pedunculato
<i>Artemisia arborescens</i> L.	Assenzio arbustivo
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC.	Asplenio di Petrarca
<i>Aster alpinus</i> L.	Astro alpino
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.	Mestolaccia ranunculoide
<i>Ballota frutescens</i> (L.) Woods	Cimiciotta spinosa
<i>Campanula isophylla</i> Moretti	Campanula del Finalese
<i>Charybdis maritima</i> (L.) Speta	Scilla marittima
<i>Centaurea veneris</i> (Sommier) Beguinot	Fiordaliso di Porto Venere
<i>Convolvulus sabatius</i> Viv.	Convolvolo savonese
<i>Cyclamen species</i>	Ciclamino
<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Digitale gialla grande
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale rossa
<i>Dictamnus albus</i> L.	Dittamo
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rosolida
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Elleborina palustre
<i>Eryngium spinalba</i> Vill.	Regina delle Alpi
<i>Eryngium maritimum</i> L.	Calcatreppola marina
<i>Fritillaria species</i>	Fritillaria
<i>Globularia incanescens</i> Viv.	Vedovella delle Apuane
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Goodiera
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Orchidea a bulbo
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Licopodio abietino
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morso di rana
<i>Isoetes duriei</i> Bory	Isoete di Durieu
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Ginepro fenicio
<i>Juniperus thurifera</i> L.	Ginepro turifero
<i>Knautia mollis</i> Jord.	Ambretta delle Alpi Marittime
<i>Lathraea clandestina</i> L.	Latrea clandestina

¹ L'allegato A, in aggiunta alle specie riportate nel seguente elenco, comprende tutte le specie vegetali ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

<i>Lavatera maritima</i> Gouan	Malvone delle rupi
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Stella alpina
<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Aengstr.	Leucobryum
<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC.	Fiordaliso ovoide
<i>Lilium species</i>	Giglio rosso, Giglio di S. Giovanni
<i>Limonium avei</i> (De Not.) Brullo et Erben	Statice di De Notaris
<i>Limonium cordatum</i> (L.) Miller	Statice cordato
<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman	Lino collinare
<i>Lotus creticus</i> L.	Ginestrino delle spiagge
<i>Lotus cytisoides</i> L.	Ginestrino delle scogliere
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Licopodio inondato
<i>Lycopodium species</i>	Licopodio
<i>Medicago marina</i> L.	Erba medica marina
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trifoglio fibrino
<i>Moehringia lebrunii</i> Merxm.	Moehringia di Lebrun
<i>Moehringia sedoides</i> (Pers.) Loisel.	Moehringia a foglie di Sedum
<i>Nigritella species</i>	Nigritella
<i>Onosma fastigiata</i> (Br.-Bl.) Lacaita	Viperina ligure
<i>Ophrys species</i>	Ofride
<i>Ophioglossum</i> sp.	Ofioglosso
<i>Oxytropis helvetica</i> Scheele	Astragalo di Gaudin
<i>Paeonia species</i>	Peonia
<i>Pancreatium maritimum</i> L.	Giglio delle spiagge
<i>Phyteuma cordatum</i> Balbis	Raponzolo di Balbis
<i>Pinguicula species</i>	Pinguicola, Erba unta
<i>Primula marginata</i> Curtis	Primula impolverata
<i>Pteris cretica</i> L.	Pteride di Creta
<i>Pulsatilla species</i>	Pulsatilla, Anemone alpino
<i>Romulea</i> sp.	Zafferanino
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaria comune
<i>Silene badaroi</i> Breistr.	Silene di Badarò
<i>Soldanella alpina</i> L.	Soldanella
<i>Sphagnum species</i>	Sfagno
<i>Teucrium lucidum</i> L.	Camedrio lucido
<i>Thymelaea dioica</i> (Gouan) All.	Timelea ligure
<i>Thymelaea hirsuta</i> L. Endl.	Timelea barbosa
<i>Tulipa species</i>	Tulipano selvatico
<i>Viola biflora</i> L.	Viola gialla
<i>Viola jordanii</i> Henry	Viola di Jordan
<i>Viola valderia</i> All.	Viola di Valdieri
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	Felcetta alpina
<i>Jovibarba allionii</i> (Jordan et Fourr) D.A. Webb	Semprevivo giallo di Allioni
<i>Saxifraga caesia</i> L.	Sassifraga verdeazzurra
<i>Saxifraga callosa</i> Sm.	Sassifraga meridionale
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Sassifraga a foglie opposte
<i>Saxifraga cochlearis</i> Reichenb.	Sassifraga a foglie di cucchiaino
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Semprevivo ragnateloso
<i>Sempervivum calcareum</i> Jordan	Semprevivo calcareo
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Semprevivo maggiore

ALLEGATO B (Articolo 15)
Specie vegetali

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser	Alchemilla
<i>Alyssum bertolonii</i> Desv.	Alisso di Bertoloni
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Afillante
<i>Arnica montana</i> L.	Arnica
<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.	Asplenio delle fonti
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv	Asplenio delle serpentiniti
<i>Bupleurum petraeum</i> L.	Bupleuro delle rocce
<i>Cardamine chelidonia</i> L.	Billeri celidonia
<i>Cardamine plumieri</i> Vill.	Billeri di Plumier
<i>Carduus carduelis</i> (L.) Gren.	Cardo frizzolato
<i>Carex ferruginea</i> Scop. subsp. <i>macrostachys</i> (Bertol.) Arcang.	Carice delle Apuane
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Carice sfrangiata
<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe	Felcetta di Madera
<i>Cheilanthes tinaei</i> Tod.	Felcetta di Tineo
<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.	Vedovina alpina
<i>Cerastium utriense</i> G. Barberis	Peperina di Voltri
<i>Cirsium morisianum</i> Rchb.	Cardo di Moris
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cardo tuberoso
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Falasco
<i>Convallaria majalis</i> L.	Mughetto
<i>Convolvulus siculus</i> L.	Convolvolo siculo
<i>Crepis albida</i> Vill.	Radicchiella iberica
<i>Crepis nicaeensis</i> Balb.	Radicchiella di Nizza
<i>Crocus ligusticus</i> Mariotti	Zafferano ligure
<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl.	Zafferano della Riviera
<i>Dactylorhiza</i> species	Orchidea selvatica
<i>Daphne</i> species	Dafne
<i>Dianthus furcatus</i> Balb.	Garofano forcato
<i>Dryopteris oreades</i> Fomin	Felce abbreviata
<i>Echinops ritro</i> L.	Cardo pallottola
<i>Erica cinerea</i> L.	Erica cinerea
<i>Erigeron gaudinii</i> Brügger	Cèspica di Gaudin
<i>Eriophorum</i> species	Pennacchi
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Dente di cane
<i>Euphorbia biumbellata</i> Poiret	Euforbia a doppia ombrella
<i>Euphorbia hyberna</i> L. subsp. <i>canuti</i> (Parl.) Tutin	Euforbia irlandese di Canut
<i>Euphorbia hyberna</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Boiss.) Briq.	Euforbia irlandese delle isole
<i>Euphorbia segetalis</i> L.	Euforbia delle messi
<i>Euphorbia serrata</i> L.	Euforbia dentata
<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euforbia di Terracina

<i>Euphorbia valliniana</i> Belli	Euforbia di Vallino
<i>Fuirena pubescens</i> (Poir.) Kunth	Lisca pubescente
<i>Galantus nivalis</i> L.	Bucaneve
<i>Galium obliquum</i> Vill.	Caglio obliquo
<i>Galium scabrum</i> L.	Caglio ellittico
<i>Genista hispanica</i> L.	Ginestra ispanica
<i>Genista salzmanni</i> D.C. (incl. <i>G. desoleana</i> Valsecchi)	Ginestra di Salzmann
<i>Gentiana species</i>	Genziana
<i>Gentianella species</i>	Genzianella
<i>Globularia alypum</i> L.	Vedovella cespugliosa
<i>Globularia repens</i> Lam.	Vedovella minore
<i>Halimium halimifolium</i> (L.) Willk.	Cisto giallo
<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Eliantemo ligure
<i>Hyacinthoides italica</i> (L.) Rothm	Scilla italica
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Issopo
<i>Iberis sempervirens</i> L.	Iberide sempreverde
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Iris species</i>	Giaggiolo selvatico
<i>Juncus filiformis</i> L.	Giunco filiforme
<i>Juncus fontanesii</i> J. Gay	Giunco di Desfontaines
<i>Juncus trifidus</i> L.	Giunco trifido
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro rosso
<i>Kundmannia sicula</i> (L.) DC.	Kundmannia
<i>Lamium orvala</i> L.	Falsa ortica maggiore
<i>Lavatera arborea</i> L.	Lavatera maggiore
<i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill. <i>ceratophylloides</i> (All.) Vogt et Greuter	Margherita laciniata
<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Laramb.	Margherita ottoploide
<i>Leucanthemum virgatum</i> (Desr.) Clos	Margherita discoidea
<i>Leucojum vernalis</i> L.	Campanelle
<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Borbás	Linaiola italica
<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	Porracchia dei fossi
<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. <i>mutabilis</i> Chrtek et Křiša	Erba lucciola pendula
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Licopodio annotino
<i>Lythrum junceum</i> Banks et Sol.	Salcerella meridionale
<i>Medicago disciformis</i> DC.	Erba medica disciforme
<i>Micromeria marginata</i> (Sm.) Chater	Issopo delle Alpi Marittime
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.	Minuartia capillare
<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz et Thell.	Minuartia rupestre
<i>Moricandia arvensis</i> (L.) DC.	Moricandia comune
<i>Narcissus species</i>	Narciso
<i>Oenothera marinellae</i> Soldano	Enotera di Marinella
<i>Onosma helvetica</i> Boiss. em. Teppner	Viperina svizzera
<i>Orchis species sensu latissimo</i> (incluse <i>Anacamptis</i> , <i>Traunsteinera</i>)	Orchidea selvatica

<i>Orobanche bartlingii</i> Griseb. = <i>O. alsatica</i> Kirschl.	Succiamele della cervaria
<i>Pedicularis</i> species	Pedicolare
<i>Periploca graeca</i> L.	Periploca
<i>Plantago atrata</i> Hoppe subsp. <i>fuscescens</i> (Jord.) Pilg.	Piantaggine rossastra
<i>Polygonum robertii</i> Loisel.	Poligono di Robert
<i>Potentilla detommasii</i> Ten.	Cinquefoglia di De Tommasi
<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not.	Cinquefoglia sassifraga
<i>Prunella hyssopifolia</i> L.	Prunella a foglie strette
<i>Quercus suber</i> L.	Quercia da sughero
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Ranucolo delle passere
<i>Ranunculus gramineus</i> L.	Ranuncolo gramineo
<i>Ranunculus reptans</i> L.	Ranuncolo reptante
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rincospora chiara
<i>Rhaponticum hehlenifolium</i> Gren. et Godr. <i>bicknellii</i> (Briq.) Greuter	Fiordaliso rapontico
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	Pungitopo maggiore
<i>Santolina ligustica</i> Arrigoni	Crespolina ligure
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scilla bifolia
<i>Sedum fragrans</i> 't Hart	Semprevivo odoroso
<i>Sedum monregalense</i> Balb.	Semprevivo di Mondovì
<i>Serapias</i> species	Serapide
<i>Sesleria uliginosa</i> Opiz	Sesleria delle paludi
<i>Silene campanula</i> Pers.	Silene campanula
<i>Silene niceensis</i> All.	Silene di Nizza
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	Sorbo alpino
<i>Stipa juncea</i> L.	Lino delle fate giunchiforme
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.	Teesdalia a stelo nudo
<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	Tricoforo cespuglioso
<i>Triglochin palustre</i> L.	Giuncastrello alpino
<i>Trollius europaeus</i> L.	Botton d'oro
<i>Utricularia</i> species	Erba vescica
<i>Veronica allionii</i> Vill.	Veronica di Allioni
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Veccia rosso-nera
<i>Viola bertolonii</i> Pio emend. Merxm. et W. Lippert	Viola di Bertoloni
<i>Viola calcarata</i> L. subsp. <i>cavillieri</i> (W.Becker) Merxm. et W.Lippert	Viola di Cavillier
<i>Viola palustris</i> L.	Viola delle paludi

ALLEGATO C (Articolo 16)
Specie animali

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Muscardinus avellanarius</i>	Moscardino
<i>Mustela putorius</i>	Puzzola
<i>Rana ridibunda</i>	Rana verde maggiore
<i>Corallium rubrum</i>	Corallo rosso
<i>Coronella girondica</i>	Colubro di Riccioli
<i>Natrix maura</i>	Biscia viperina
<i>Natrix natrix</i>	Biscia d'acqua
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Colubro lacertino
<i>Chalcides striatus</i>	Gongilo
<i>Chalcides chalcides</i>	Luscengola
<i>Anguis fragilis</i>	Orbettino
<i>Timon lepidus</i>	Lucertola ocellata
<i>Hemidactylus turcicus</i>	Geco verrucoso
<i>Tarentola mauritanica</i>	Geco comune
<i>Rana esculenta</i>	Rana verde minore
<i>Rana temporaria</i>	Rana temporaria
<i>Pelodytes punctatus</i>	Pelodite puntaggiato
<i>Bufo bufo</i>	Rospo comune
<i>Triturus alpestris</i>	Tritone alpestre
<i>Triturus vulgaris</i>	Tritone punteggiato
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra pezzata
<i>Helix pomatia</i>	Chiocciola delle vigne
<i>Unio elongatulus</i>	Cozza di fiume
<i>Unio mancus</i>	Cozza d'acqua dolce
<i>Onychogomphus uncatus</i>	Libellula
<i>Maculinea rebeli</i>	Farfalla
<i>Potamon fluviatile</i>	Granchio di fiume
<i>Salaria fluviatilis</i>	Cagnetta
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Sanguinerola
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Spinarello
<i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)	Averla capirossa
<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	Averla maggiore
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1766)	Codirossone
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Merlo acquaiolo
<i>Hirundo daurica</i> (Linnaeus, 1771)	Rondine rossiccia
<i>Picoides minor</i> (Linnaeus, 1758)	Picchio rosso minore
<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Rondone pallido
<i>Lepus timidus</i>	Lepre bianca
<i>Martes martes</i>	Martora
<i>Helix aspersa</i>	Chiocciola

<i>Elaphe scalaris</i>	Colubro bilineato
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicollo
<i>Otus scopus</i>	Assiolo
<i>Tyto alba</i>	Barbagianni
<i>Sylvia hortensis</i>	Bigia grossa
<i>Oenanthe hispanica</i>	Monachella

ALLEGATO D (Articolo 17)
Pesci

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Alosa fallax nilotica</i>	Cheppia
<i>Salmo macrostigma</i>	Trota macrostigma
<i>Salmo marmoratus</i>	Trota marmorata
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Barbus meridionalis</i>	Barbo canino
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca
<i>Leuciscus souffia muticellus</i>	Vairone
<i>Cobitis tenia bilineata</i>	Cobite
<i>Rutilus rubilio</i>	Rovella
<i>Thymallus Thymallus</i>	Temolo

ALLEGATO E (Articolo 20)

INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE PER CIASCUN SITO DELLA RETE
NATURA 2000

Siti di Importanza Comunitaria

CODICE SIC	NOME SIC	ENTE GESTORE
IT1313712	CIMA DI PIANO CAVALLO – BRIC CORNIA	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1314609	M. MONEGA – M. PREARBA	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1314610	M. SACCARELLO – M. FRONTE'	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1314611	M. GERBONTE	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1314723	CAMPASSO – GROTTA SGARBU DU VENTU	PROVINCIA IMPERIA
IT1315313	GOUTA – TESTA D'ALPE – VALLE BARBAIRA	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1315407	M. CEPPO	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1315408	LECCETA DI LANGAN	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315421	M. TORAGGIO – M. PIETRAVECCHIA	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1315503	M. CARPASINA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315504	BOSCO DI REZZO	ENTE PARCO DELLE ALPI LIGURI
IT1315602	PIZZO DI EVIGNO	REGIONE LIGURIA
IT1315714	M. ABELLIO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315715	CASTEL D APPIO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315716	ROVERINO	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315717	M. GRAMMONDO – TORRENTE BEVERA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315719	TORRENTE NERVIA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315720	FIUME ROIA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315805	BASSA VALLE ARMEA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315806	M. NERO – M. BIGNONE	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1315922	POMPEIANA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1316001	CAPO BERTA	PROVINCIA DI IMPERIA
IT1316118	CAPO MORTOLA	UNIVERSITA' GENOVA
IT1320425	PIANA CRIXIA	COMUNE DI PIANA CRIXIA
IT1321205	ROCCHETTA CAIRO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1321313	FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO	ENTE PARCO DEL BEIGUA
IT1322122	CROCE DELLA TIA – RIO BARCHEI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322216	RONCO DI MAGLIO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322217	BRIC TANA – BRIC MONGARDA	COMUNE DI MILLESIMO
IT1322219	TENUTA QUASSOLO	PROVINCIA DI SAVONA

IT1322223	CAVE FERECCHI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322304	ROCCA DELL'ADELASIA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1322326	FORESTA CADIBONA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323014	M. SPINARDA – RIO NERO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323021	BRIC ZERBI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323112	M. CARMO – M. SETTEPANI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323115	LAGO DI OSIGLIA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323201	FINALESE – CAPO NOLI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323202	ISOLA BERGEGGI – PUNTA PREDANI	COMUNE DI BERGEGGI
IT1323203	ROCCA DEI CORVI – MAO – MORTOU	PROVINCIA DI SAVONA
IT1323920	M. GALERO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324007	M. CIAZZE SECCHIE	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324011	M. RAVINET – ROCCA BARBENA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324818	CASTEL ERMO – PESO GRANDE	REGIONE LIGURIA
IT1324896	LERRONE- VALLONI	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324908	ISOLA GALLINARA	COMUNE DI ALBENGA
IT1324909	TORRENTE ARROSCIA E CENTA	PROVINCIA DI SAVONA
IT1324910	M. ACUTO – POGGIO GRANDE – RIO TORSERO	PROVINCIA DI SAVONA
IT1325624	CAPO MELE	PROVINCIA DI SAVONA
IT1330213	CONGLOMERATO DI VOBZIA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330223	RIO DI VALLENZONA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330620	PIAN DELLA BADIA	ENTE PARCO BEIGUA
IT1330905	PARCO DELL'ANTOLA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1330925	RIO PENTEMINA	ENTE PARCO ANTOLA
IT1331012	L. MARCOTTO – ROCCABRUNA – GIFARCO – L. d. NAVE	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331019	L. BRUGNETO	ENTE PARCO ANTOLA
IT1331104	PARCO DELL'AVETO	ENTE PARCO AVETO
IT1331402	BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE	ENTE PARCO DEL BEIGUA
IT1331501	PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN	ENTE PARCO DEL BEIGUA
IT1331606	TORRE QUEZZI	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331615	M. GAZZO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331718	M. FASCE	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331721	VAL NOCI –TORRENTE GEIRATO – ALPESISA	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331810	M. RAMACETO	ENTE PARCO AVETO
IT1331811	M. CAUCASO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1331909	M. ZATTA – P.so DEL BOCCO – P.so CHIAPPARINO – M. BOSSEA	ENTE PARCO AVETO
IT1332603	PARCO DI PORTOFINO	ENTE PARCO PORTOFINO
IT1332614	PINETA – LECCETA DI CHIAVARI	ENTE PARCO PORTOFINO
IT1332622	RIO TUIA – MONTALLEGRO	ENTE PARCO PORTOFINO

IT1332717	FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333307	PUNTA BAFFE – PUNTA MONEGLIA – VAL PETRONIO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333308	PUNTA MANARA	PROVINCIA DI GENOVA
IT1333316	ROCCHES DI S. ANNA – VALLE DEL FICO	PROVINCIA DI GENOVA
IT1342806	M. VERRUGA – M. ZENONE – ROCCAGRANDE – M. PU	REGIONE LIGURIA
IT1342813	RIO BORSA – T. VARA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342824	RIO DI COLLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342907	M. ANTESSIO – CHIUSOLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1342908	MONTE GOTTERO – PASSO DEL LUPO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343412	DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA	REGIONE LIGURIA
IT1343415	GUAITAROLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343419	M. SERRO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343425	RIO DI AGNOLA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343502	PARCO DELLA MAGRA – VARA	ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA
IT1343511	M. CORNOVIGLIO – M. FIORITO – M. DRAGNONE	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343518	GRUZZA DI VEPPA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343520	ZONA CARSICA CASSANA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1343526	TORRENTE MANGIA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344210	PUNTA MESCO	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
IT1344216	COSTA DI BONASSOLA – FRAMURA	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344321	ZONA CARSICA PIGNONE	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1344323	COSTA RIOMAGGIORE – MONTEROSSO	ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
IT1344422	BRINA E NUDA DI PONZANO	PROVINCIA DELLA SPEZIA
IT1345005	PORTOVENERE – RIOMAGGIORE – S.BENEDETTO	ENTE PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE / COMUNE DI PORTOVENERE
IT1345101	PIANA DEL MAGRA	ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA
IT1345103	ISOLE TINO-TINETTO	COMUNE DI PORTOVENERE
IT1345104	ISOLA PALMARIA	COMUNE DI PORTOVENERE
IT1345109	MONTEMARCELLO	ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA
IT1345114	COSTA DI MARALUNGA	ENTE PARCO MONTEMARCELLO MAGRA
IT1315670	FONDALI C. BERTA – DIANO MARINA – CAPO MIMOSA	REGIONE LIGURIA
IT1315971	FONDALI PORTO MAURIZIO – S. LORENZO AL MARE – TORRE DEI MARMI	REGIONE LIGURIA

IT1315972	FONDALI RIVA LIGURE – CIPRESSA	REGIONE LIGURIA
IT1315973	FONDALI ARMA DI TAGGIA – PUNTA S. MARTINO	REGIONE LIGURIA
IT1316175	FONDALI CAPO MORTOLA – SAN GAETANO	UNIVERSITA' DI GENOVA
IT1316274	FONDALI S. REMO - ARZIGLIA	REGIONE LIGURIA
IT1322470	FONDALI VARAZZE - ALBISOLA	REGIONE LIGURIA
IT1323271	FONDALI NOLI - BERGEGGI	COMUNE DI BERGEGGI
IT1324172	FONDALI FINALE LIGURE	REGIONE LIGURIA
IT1324973	FONDALI LOANO - ALBENGA	REGIONE LIGURIA
IT1324974	FONDALI S. CROCE - GALLINARA - CAPO LENA	REGIONE LIGURIA
IT1325675	FONDALI CAPO MELE - ALASSIO	REGIONE LIGURIA
IT1332477	FONDALI ARENZANO - PUNTA IVREA	REGIONE LIGURIA
IT1332575	FONDALI NERVI - SORI	REGIONE LIGURIA
IT1332576	FONDALI BOCCADASSE - NERVI	REGIONE LIGURIA
IT1332673	FONDALI GOLFO DI RAPALLO	REGIONE LIGURIA
IT1332674	FONDALI M. PORTOFINO	CONSORZIO GESTIONE AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO
IT1333369	FONDALI PUNTA DI MONEGLIA	REGIONE LIGURIA
IT1333370	FONDALI PUNTA BAFFE	REGIONE LIGURIA
IT1333371	FONDALI PUNTA MANARA	REGIONE LIGURIA
IT1333372	FONDALI PUNTA SESTRI	REGIONE LIGURIA
IT1343474	FONDALI PUNTA APICCHI	REGIONE LIGURIA
IT1344270	FONDALI PUNTA MESCO - RIO MAGGIORE	PARCO NAZIONALE CINQUE TERRE
IT1344271	FONDALI PUNTA PICETTO	REGIONE LIGURIA
IT1344272	FONDALI PUNTA LEVANTO	REGIONE LIGURIA
IT1344273	FONDALI ANZO	REGIONE LIGURIA

Zone di Protezione Speciale

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE
IT1313776	PIANCAVALLO	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1314677	SACCARELLO - GARLENDIA	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1314678	SCIORELLA	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1314679	TORAGGIO - GERBONTE	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1315380	TESTA D'ALPE - ALTO	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1315481	CEPPO - TOMENA	ENTE PARCO ALPI LIGURI
IT1331578	BEIGUA - TURCHINO	ENTE PARCO BEIGUA

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 28

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 114 in data 4 novembre 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in 6 novembre 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 400;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 10 novembre 2008;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 25 giugno 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 luglio 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2009.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Vasconi C.)

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, fa seguito ai provvedimenti legislativi nazionali che hanno dato attuazione alle due più importanti direttive del Consiglio europeo in materia di salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati membri - la direttiva 79/409/CEE e la direttiva 92/43/CEE che prevede anche l'istituzione di una rete ecologica denominata "Natura 2000". La Regione Liguria ha, perciò, ritenuto necessario adeguare la propria legislazione ai dettami della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le Regioni devono provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, attuativo della citata direttiva comunitaria del 1992.

Il provvedimento in discussione, quindi, in attuazione di quanto sopra, persegue la tutela e la valorizzazione della biodiversità attraverso la disciplina essenziale degli strumenti di tutela quali le misure di conservazione, la valutazione di incidenza ed i piani di gestione, applicabili anche ai Siti di importanza comunitaria (SIC) marini, nelle more della normativa statale in materia. Individua, inoltre, gli enti gestori dei SIC e delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti sul territorio ligure.

In particolare, l'articolato del disegno di legge ha previsto:

- l'istituzione di una rete ecologica regionale;
- la formazione e l'approvazione di misure di conservazione che, comprendendo tutti i parametri ecologici necessari ad assicurare le esigenze ambientali dei tipi di habitat naturali e delle varie specie, ne garantiscano il loro stato di conservazione soddisfacente;
- le procedure relative alla formazione ed approvazione dei Piani di gestione. Questi dovranno essere assunti, dall'ente di gestione, soltanto nel caso in cui le misure di conservazione non siano ritenute, da parte della Giunta regionale, sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti dalla direttiva 92/43/CEE;
- l'istituto della valutazione di incidenza che dà attuazione al principio in base al quale, nella pianificazione e programmazione territoriale, si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di rete "Natura 2000". Vengono, inoltre, individuati i casi in cui tale valutazione spetta alla Regione e specificati gli enti gestori di detta rete;
- l'istituzione dell'Osservatorio regionale della biodiversità, preposto alla raccolta ed alla organizzazione dei

dati relativi allo stato di conservazione delle varietà della flora e della fauna ligure, attraverso la gestione di banche dati costituenti il sistema informativo regionale della biodiversità;

- *la disciplina dei prelievi delle specie protette solo per motivi strettamente scientifici e didattici;*
- *una serie di sanzioni amministrative pecuniarie da comminare, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza ambientale, ai trasgressori delle disposizioni della legge stessa.*

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati approvati, inoltre, alcuni emendamenti presentati dalla Giunta regionale e dal sottoscritto; tali emendamenti hanno tenuto conto sia di alcune osservazioni sollevate dal Consiglio delle Autonomie Locali sia di altre indicazioni scaturite in sede di audizioni.

Il testo licenziato dalla Commissione è, quindi, stato approvato con la maggioranza qualificata prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, a conclusione di questa mia relazione, che il disegno di legge oggi in discussione possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di permettere alla nostra Regione di dotarsi di norme che mirino al mantenimento dell'integrità degli ecosistemi e degli habitat naturali del territorio e del mare della Liguria, già fortemente sottoposti a molteplici fattori di pressione antropica che rischiano di minare e limitare la sopravvivenza di diverse specie animali e vegetali, impoverendo irreparabilmente la biodiversità delle nostre zone.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Pur predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, il presente provvedimento ci vede fortemente contrari a causa dei contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

In particolare, rileviamo che il presente disegno di legge ha un'impostazione fortemente impositiva nei confronti degli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province. Infatti, la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da non prevedere alcun momento partecipativo da parte dei soggetti gestori.

A ciò si accompagna la formulazione spesso eccessivamente astratta e di difficile applicazione/interpretazione, che darà, a nostro avviso, adito a problemi nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale.

Ricordiamo, tra le altre, la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologica e trae ispirazione dai vincoli che la componente "verde" impone alla Giunta Burlando.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.

Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)

Il presente disegno di legge, che pure è stato predisposto in attuazione della normativa comunitaria e nazionale al fine di tutelare e valorizzare le biodiversità, presenta, a nostro avviso, tratti fortemente ideologici, restrittivi e ultronei.

Invero, vengono previste disposizioni e procedimenti non solo restrittivi ma concretamente inattuabili.

Si tratta di norme che pongono paletti e limitazioni ulteriori a danno delle persone che vivono il territorio e che sul territorio intendono rimanere e che contribuisce a togliere un altro pezzetto di libertà a coloro che, proprio aderire ad uno stile di vita più libero e in armonia con la natura hanno scelto di vivere l'entroterra.

E, a tratti, rivela aspetti che mancano di buonsenso, contenuti poco chiari, fortemente restrittivi e non concertati.

Inoltre, a nostro avviso e come rilevato anche dal CAL in sede di espresse del parere ai sensi della legge regionale 13/2006 e dell'articolo 132 del Regolamento Interno, il presente provvedimento grava gli enti individuati quali soggetti gestori dei siti della Rete ecologica regionale, e cioè i parchi e le province, con misure fortemente impositive, né la predisposizione di misure di conservazione, la valutazione di incidenza e i piani

di gestione applicabili, sono stati configurati in modo da prevedere un qualche momento partecipativo da parte dei detti soggetti gestori.

Ancora. La formulazione è sovente poco chiara e darà, a nostro avviso, adito a problemi nell'interpretazione e nel momento dell'attuazione. Basti pensare alla definizione della Rete ecologica regionale, estremamente generica, senza alcuna specificazione riguardo ai rapporti con le misure di pianificazione territoriale.

Inoltre, rimarchiamo la previsione in materia di misure di conservazione, che prevede la loro prevalenza sugli strumenti di pianificazione adottati, con ciò dimostrando come l'impianto della norma sia chiaramente ideologico e determinato dai vincoli che la componente "verde" ha imposto, ancora una volta, alla Giunta Burlando.

Infine, sottolineiamo come, anche in questo provvedimento legislativo, non è stato stanziato un idoneo contributo, che porterà alla probabile inattività della norma in questione.

Concludendo, anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario, riservandoci di verificare in sede di esame consiliare del provvedimento l'esito dell'accoglimento delle nostre eventuali proposte modificative.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 è pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.;
- La direttiva 92/43/CEE è pubblica nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992;
- La direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 è pubblicata nella G.U.C.E. L 103 del 25 aprile 1979;
- La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 è pubblicata nella G.U.C.E. L 206 del 22 luglio 1992.

Nota all'articolo 5

- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 è pubblicata nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2002.

Nota all'articolo 7

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O..

Nota all'articolo 8

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.;
- La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1.

Nota all'articolo 14

- La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12.

Nota all'articolo 15

- La legge regionale 30 gennaio 1984, n. 9 è pubblicato nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

Nota all'articolo 16

- La legge 5 agosto 1981, n. 503 è pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 11 settembre 1981, n. 250;
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150 è pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1992, n. 44;
- La legge 19 dicembre 1975, n. 874 è pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.;
- Il regolamento CEE n. 3626/82 è pubblicato nella G.U.C.E. L 384 del 31 dicembre 1982.

Nota all'articolo 17

- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicata nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.;
- La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.

Nota all'articolo 18

- *La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50.*

Note all'articolo 20

- *La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3;*
- *La legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 è pubblicata nel B.U. 12 febbraio 1992, n. 4;*
- *La legge regionale 16 novembre 2004, n. 21 è pubblicata nel B.U. 1 dicembre 2004, n. 11.*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente - Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente

REGOLAMENTO REGIONALE 10 LUGLIO 2009 N. 4

Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 898 del 3 luglio 2009

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 9, c. 1 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) ed in conformità all'articolo 113 del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale):
 - a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
 - c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

- Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non

- assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
 - c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
 - d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;
 - e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgono le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - f) superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

- Articolo 3--

(Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)

1. I Piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/2006 programmano la realizzazione degli schemi fognari previsti dal Piano di tutela delle acque, stabilendo la separazione delle reti in modo da mantenere separati i reflui urbani dalle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate.

- Articolo 4 -

(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e ad eventuali trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali o, nell'ambito del demanio marittimo portuale, da regolamenti disposti dalle Autorità Portuali.
2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui al capo II.

- Articolo 5 -

(Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

- Articolo 6.-

(Tutela delle acque sotterranee)

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.

Capo II. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

- Articolo 7 - (Ambito di applicazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
 - a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - b) le attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia;
 - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - e) i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);
 - f) gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006.

- Articolo 8 - (Recapiti)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:
 - a) in rete fognaria;
 - b) in acque superficiali.

- Articolo 9 - (Piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche.
2. Il Piano, redatto in conformità all'Allegato A al presente regolamento, contiene informazioni utili ad individuare le sorgenti ed i tipi d'inquinamento e gli accorgimenti per consentire che l'impatto ambientale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, indicando specificatamente i sistemi di trattamento previsti.
3. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

- Articolo 10 - (Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale.
2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori definiti dall'autorità competente per l'approvazione del piano di prevenzione e di gestione.

- Articolo 11 -
(Termini di adeguamento al piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:
 - a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata, nel caso delle attività di cui all'articolo 7 lett. a);
 - b) entro il termine stabilito nei relativi atti autorizzativi, in tutti gli altri casi.

- Articolo 12 -
(Norma transitoria)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. a), che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale o successiva integrazione, presentano il piano di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 9 nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o di successiva integrazione, entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e, comunque, non oltre il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 lett. b), c), d), e) ed f) che abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative istanze per l'esercizio di tali attività, presentano il piano di prevenzione e di gestione nei termini definiti dall'autorità competente.
3. I titolari delle attività di cui all'articolo 7 in esercizio si adeguano alle disposizioni del presente regolamento entro otto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 10 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

Allegato A.
Piano di prevenzione e di gestione (Articolo 9)

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:
 - 1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 2 lett.f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - 1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;
 - 1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;
2. una relazione tecnica che illustri:
 - 2.1. le attività svolte nell'insediamento;
 - 2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - 2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - 2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;
 - 2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - 2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - 2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;
 - 2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;
 - 2.10. gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente all'approvazione del piano della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2. ;
3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:
 - 3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - 3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - 3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - 3.4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

- 2.1.1. Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione

delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.

- 2.1.2** In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate e' tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformita' alla vigente normativa.
- 2.1.3** Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio devono essere convogliate in una apposita rete di raccolta per il loro successivo smaltimento; tale rete deve essere dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari ad uno per tutte le superfici scolanti.
- 2.1.4.** Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere raccolte in apposita vasca di stoccaggio dimensionata per contenere un volume dell'ordine di 50 m³ per ettaro di superficie scolante.
- 2.1.5.** Le acque di prima pioggia e di lavaggio raccolta nella vasca di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore dal loro stoccaggio.
- 2.1.6.** I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
